

Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e per le classi non terminali della Scuola Secondaria di I grado.

La valutazione nella *Scuola dell'Infanzia* risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita del singolo bambino, promuovendo lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.

Per ciascun bambino vengono compilate griglie di osservazione sistematica finale relative ai Campi di Esperienza e alla disciplina della Religione cattolica.

Inoltre, per i bambini di 5 anni, è prevista la compilazione di una scheda di valutazione delle competenze in uscita afferenti ai Campi di Esperienza che consente di tener conto dell'intero percorso triennale di evoluzione e del curriculum verticale d'Istituto. Per le modalità e i criteri di valutazione si fa riferimento al "*Protocollo di valutazione periodica e finale del processo formativo*".

Per il corrente anno scolastico 2022/2023, la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del *primo ciclo di istruzione* per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

- per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020
- per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017.

Valutazione nelle scuole del primo ciclo

Per la **Scuola Primaria**, nel rispetto delle indicazioni dell'O.M. 172 del 4 dicembre 2020, con riferimento alla **valutazione periodica del secondo periodo - 2° Quadrimestre**, si rileveranno i **solli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina a cui i docenti andranno ad attribuire un livello LA-LB-LC-LD senza indicare il giudizio descrittivo**:

Livelli di Apprendimento inseriti nel corso del periodo esaminato:

Livello	Descrizione	Descrizione estesa del livello
LA	Avanzato	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
LB	Intermedio	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
LC	Base	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
LD	In via di prima acquisizione	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento *in via di prima acquisizione*.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Per la **Scuola Secondaria di primo grado** la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno la Scuola ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.